# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1913** — Roma — Sabato, 27 settembre — **Numero 225**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

### SOMMARIO

Parte ufficiale.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1075 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

### Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici

Art. 1.

Le controversie fra emigranti e vettori o loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco in ragione della rispettiva competenza, a norma della presente legge.

Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto, che siano promosso dai passeggieri di 3ª classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.

Art. 2.

Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi R. autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga ai vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati.

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se

viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

Art. 4.

Sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta.

Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini od altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia che siano sedi di Corti di appello e di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

Alla istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto Reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

*a*) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

*b*) di un consigliere della prefettura della Provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

*c*) di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la duratadi un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti.

Art. 7.

La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Art. 8.

Qualunque eccezione d'incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi d'ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario, nè straordinario.

Art. 9.

I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai RR. funzionari dell'emigrazione, ai RR. commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai RR. uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 10.

Le azioni accennate nell'art. 1°, salvo il disposto dell'art. 11, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'art. 7 dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenne quando egli abbia trattato per lo imbarco, o dalla persona cui il minorenne è legalmente affidato, e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 11.

Chiunque, a termini dell'art. 9, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 12.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede d'istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tal caso il termine di cui l'art. 10 decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'art. 17.

Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva.

Art. 13.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a sè stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i RR. pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i RR. funzionari all'estero e i RR. commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatorî, di disposizioni testimoniali, e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori di emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti della istruttoria o copia a loro cura e spesa.

Art. 14.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 15.

La Commissione e l'ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 16.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti ed altre prove.

Art. 17.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'ispettore o la Commissione decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

Art. 18.

Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

Art. 19.

La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui all'art. 20.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi sempre nei 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà soltanto esserne domandata la rivocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di rivocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di rivocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in L. 25.

Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiari espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verificazione, ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 20.

La Commissione centrale ha sede in Roma, presso il Commissariato dell'emigrazione, e la compongono:

*a*) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

*b*) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;

*c*) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto dicastero:

*d*) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;

*e*) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

Art. 21.

Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste.

Art. 22.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Art. 23.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 24.

Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 25.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

Art. 26.

Quando i vettori sieno condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro 15 giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.

CAPO II.

## Arruolamenti di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi

Art. 27.

Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

Art. 28.

Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti Collegi di probiviri per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi Collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il Collegio dei probiviri ha sede in Comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai, e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui probiviri, in quanto siano ritenute applicabili.

Art. 29.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

Art. 30.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di L. 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore o arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di L. 10.000.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente art 19.

Art. 31.

Ogni decisione dei Collegi probovirali è sottoposta alla tassa di L. 0,50 per ogni cento lire.

CAPO III.

## Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione

Art. 32.

Gli ispettori per l'interno e gli ispettori viaggianti, nonchè i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 33.

All art. 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

*a*) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1 ultimo capoverso;

*b*) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

*c*) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

*d*) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

*e*) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

*f*) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 i contravventori all'art. 23;

*g*) con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore,

riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

*h)* con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 per ogni emigrante sbarcato e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al R. commissario;

*i)* con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento;

*l)* con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

*m)* con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

*n)* con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sulla emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi in questi gli emigranti.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

Art. 34.

Al primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 100 a L. 1000.

« È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque, a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

CAPO IV.

## Disposizioni generali e transitorie

Art. 35.

Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Art. 36.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 37.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge.

Art. 38.

Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23 continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — FINOCCHIARO-APRILE — FACTA — TEDESCO — MILLO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 1060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati coi RR decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il regolamento speciale per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina, approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 941;

Visto il regolamento speciale per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi, approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 950;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 19 del regolamento per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina, approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 941, è sostituito il seguente:

« Art. 19. — Le promozioni al grado di primo segretario e di primo ragioniere si conferiscono in ragione di un quarto per esame di concorso per merito distinto ed in ragione di tre quarti per esame di idoneità.

« Il ministro determina il numero dei posti da mettere a concorso che non può superare quello di un quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso. Se il quarto fosse inferiore all'unità il concorso sarà indetto per un posto.

« Coloro che non riescono vincitori del concorso per

merito distinto sono dispensati dall'esame di idoneità, purchè raggiungano il minimo dei punti fissati dall'art. 22, ultimo comma.

« Essi conseguiranno la promozione a primo segretario od a primo ragioniere, a loro turno, in ordine di anzianità, coi colleghi che avanzano per esame di idoneità ».

Art. 2.

Il programma dell'esame di concorso per merito distinto a primo ragioniere è quello annesso al presente decreto sotto la lettera *A*). Esso prende il numero 3 tra gli allegati al regolamento per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 941, e di conseguenza gli attuali allegati nn. 3, 4 e 5 prendono rispettivamente i nn. 4, 5 e 6.

Art. 3.

L'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 941, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Il giudizio sugli esami per la promozione a primo segretario od a primo ragioniere per gli esami di merito distinto è dato da una Commissione composta allo stesso modo di quella indicata dall'art. 5 per la nomina a segretario od a ragioniere.

« Per gli esami di idoneità la Commissione sarà composta come segue:

*a*) per la promozione a primo segretario:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un direttore generale civile del Ministero della marina, id.

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, id.;

*b*) per la promozione a primo ragioniere:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un ispettore centrale di ragioneria o un direttore capo divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, id.;

il direttore capo di ragioneria del Ministero della marina, id.

Nell'una e nell'altra Commissione un capo sezione di 1ª categoria del Ministero della Marina, eserciterà le funzioni di segretario, senza voto ».

Art. 4.

Nell'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 941, nella Commissione per la nomina a ragioniere di 4ª classe al direttore capo divisione civile del Ministero, è sostituito: « un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina ».

Art. 5.

L'art. 23 del regolamento approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 941, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Le promozioni al grado di primo segretario e di primo ragioniere sono conferite in modo che, di ogni quattro posti, il primo spetti al vincitore del concorso per merito distinto, e gli altri a coloro che superarono l'esame di idoneità ».

Art. 6.

Gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 941, sono soppressi.

Art. 7.

L'art. 32 del regolamento per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi, approvato con R. decreto n. 950 del 2 agosto 1912, è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — Le promozioni al grado di primo ragioniere dei RR. arsenali marittimi, si conferiscono in ragione di un quarto per esame di concorso per merito distinto ed in ragione di tre quarti per esame di idoneità in modo che di ogni quattro posti il primo spetti al vincitore del concorso per merito distinto e gli altri a coloro che superroano l'esame di idoneità.

« Il ministro determina il numero dei posti da mettere a concorso che non può superare quello di un quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso. Se il quarto fosse inferiore all'unità il concorso sarà indetto per un posto.

« Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto sono dispensati dall'esame di idoneità purchè raggiungano il minimo dei punti fissati dall'ultimo comma del presente articolo.

« Essi conseguiranno la promozione a primo ragioniere a loro turno, in ordine di anzianità, coi colleghi che avanzano per esami di idoneità. Gli esami di concorso per merito distinto constano di quattro prove scritte e della prova orale.

« Gli esami di idoneità constano di tre prove scritte e della prova orale.

« I relativi programmi sono annessi al presente regolamento (allegati 1 e 2).

« Le prove scritte si svolgono in altrettanti giorni nel periodo di otto ore per giorno. La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di un'ora per ciascun candidato.

« Per essere ammessi alla prova orale nell'esame di concorso i concorrenti debbono aver riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale debbono ottenere almeno otto decimi sul numero complessivo dei punti.

« Per essere ammessi alla prova orale nell'esame di

idoneità i concorrenti debbono avere riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale debbono ottenere almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti, per conseguire l'idoneità ».

Art. 8.

Il programma dell'esame di concorso per merito distinto al grado di primo ragioniere dei RR. arsenali marittimi è quello annesso al presente decreto sotto la lettera *A*). Esso prende il n. 1 tra gli allegati al regolamento per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 950, e di conseguenza gli attuali allegati nn. 1, 2 e 3 prendono rispettivamente i nn. 2, 3 e 4.

Art. 9.

L'articolo 33 del regolamento per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 950, è sostituito dal seguente:

« Art. 33. — Il giudizio sugli esami per la promozione a primo ragioniere dei RR. arsenali marittimi, è dato da una Commissione composta come segue:

*a*) per gli esami di merito distinto:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un ispettore centrale di ragioneria o un direttore capo di divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, membro;

il direttore capo di ragioneria del Ministero della marina, membro;

un professore appartenente all'insegnamento secondario, membro;

*b*) per gli esami di idoneità:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un ispettore centrale di ragioneria o un direttore capo divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, membro;

il direttore capo di ragioneria del Ministero della marina, membro.

Nell'una e nell'altra Commissione un capo sezione di 1ª categoria del ministero della marina esercita le funzioni di segretario senza voto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato *A*.

PROGRAMMA di esame per la promozione per merito distinto a primo ragioniere di 2ª classe

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema di economia politica o di scienza delle finanze.
2. Svolgimento di un tema relativo all'ordinamento amministrativo e contabile dello Stato.
3. Svolgimento di un tema di ragioneria pubblica o privata, con applicazioni di aritmetica finanziaria, bancaria o commerciale.
4. Esercizio pratico relativo a quesiti interessanti il servizio di ragioneria dell'Amministrazione marittima.

Prova orale.

I.

Ordinamento organico della R. marina.

Nozioni sulle leggi relative all'ordinamento dei corpi militari della R. marina.

Stato degli ufficiali. Leggi relative all'ordinamento del corpo Reale equipaggi — Pensioni civili e militari.

Stato degli impiegati civili. Leggi e regolamenti speciali per i personali della R. marina.

Cenni sull'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantite.

Provvedimenti a favore dell'industria marinara. Servizi marittimi sovvenzionati.

II.

Contabilità generale dello Stato: principî informativi della nostra legislazione in materia; cenni sommari di legislazione comparata.

Leggi e regolamento di contabilità generale; istruzioni sul servizio del tesoro.

Amministrazione e contabilità dei corpi, dei Consigli di amministrazione e delle RR. navi. Fondo di scorta e relativo conto corrente col Ministero del tesoro.

Leggi, regolamenti e disposizioni relativi al servizio delle direzioni dei lavori e alla contabilità del materiale e della mano d'opera nei RR. arsenali; regolamento sui servizi ad economia e legislazione sugli appalti e lavori affidati a Società cooperative.

Amministrazione e contabilità delle sussistenze e del vestiario.

Vigilanza sull'amministrazione del patrimonio dello Stato. Riscontro effettivo dei magazzini, suoi fini ed attuazione.

Bilancio della marina e leggi speciali di carattere finanziario riguardanti la R. marina.

Roma, 4 agosto 1913.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della marina*
MILLO.

---

*Il numero* 1088 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 luglio 1910, n. 521, sulle Società scolastiche di mutuo soccorso;

Veduto il regolamento in esecuzione di essa approvato con R. decreto del 19 marzo 1911, n. 465;

Sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato;

**Sentito il Consiglio dei ministri;**

**Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Articolo unico.**

**È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 521, sulle Società scolastiche di mutuo soccorso, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.**

**È abrogato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto del 19 marzo 1911, n. 465.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1913.**

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

## REGOLAMENTO

### TITOLO I.

### Condizioni e procedura per il riconoscimento giuridico

Art. 1.

Lo statuto di una Società scolastica di mutuo soccorso, la quale chieda il riconoscimento giuridico ai sensi e per gli effetti della legge 17 luglio 1810, n. 521, deve contenere:

1° la denominazione assunta dalla Società, la sede e la circoscrizione;

2° lo scopo di assicurare ai soci effettivi una pensione di vecchiaia mediante la loro iscrizione immediata e diretta alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed eventualmente gli altri singoli scopi distintamente specificati;

3° le condizioni e i modi di ammissione e di esclusione dei soci sia effettivi, sia di altre categorie (contribuenti, onorari, benemeriti e simili);

4° le norme che disciplinano la composizione e la validità delle assemblee sociali;

5° la formazione del Consiglio di amministrazione, ed eventualmente del Comitato esecutivo, di un comitato di sindaci, il modo di elezione dei loro membri, la durata del loro mandato, la natura delle loro attribuzioni.

I sindaci possono essere scelti anche fra persone estranee alla Società;

6° la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori;

7° la data di apertura e di chiusura dell'anno di esercizio sociale;

8° l'obbligo di formare processo-verbale delle assemblee sociali e delle adunanze degli uffici esecutivi e del Comitato dei sindaci;

9° la misura delle quote o dei versamenti e la scadenza in cui debbono essere effettuati dai soci effettivi o dai soci di altre categorie, e se da quest'obbligo sono esonerati i membri del corpo insegnante delle rispettive scuole elementari od altre persone;

10° i vantaggi che procura la Società ai soci effettivi;

11° i modi d'impiego e di custodia dei capitali sociali;

12° l'obbligo di un bilancio alla fine di ogni esercizio annuale da approvarsi dall'assemblea dei soci;

13° le condizioni e le modalità per le deliberazioni relative a modificazioni dello statuto, alla fusione con altre Società scolastiche di mutuo soccorso, allo scioglimento e alla liquidazione, in conformità agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;

14° trattandosi di Società con rilevante numero di soci, può nello statuto essere stabilito che le attribuzioni dell'assemblea siano devolute al Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

La Società scolastica di mutuo soccorso che vuole conseguire il riconoscimento giuridico, ne farà domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e la invierà per mezzo del provveditore agli studi, il quale darà il suo parere.

Alla domanda sottoscritta dal rappresentante della Società, con la sua qualità e l'indirizzo postale, saranno allegati:

1° due copie dello statuto;

2° copia del verbale dell'adunanza nella quale fu dichiarata costituita la Società e fu deliberato lo statuto proposto alla approvazione governativa;

3° copia del verbale dell'adunanza nella quale fu deliberato di chiedere il riconoscimento giuridico;

4° un prospetto dal quale risulti il numero dei soci effettivi distinti per sesso, e di quelli delle altre categorie (contribuenti, onorari, benemeriti, ecc.).

Art. 3.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 521, promuoverà, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, il R. decreto che conferisce alla Società scolastica di mutuo soccorso la personalità giuridica e ne approvalo statuto organico ai sensi e per gli effetti della legge 17 luglio 1910, n. 521.

Art. 4.

Il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali sarà sentito pel riconoscimento giuridico di quelle Società, il cui statuto non corrisponda a quello tipo approvato dal Consiglio, o che nello statuto si siano valse della facoltà di cui al numero 14 dell'articolo 1.

Art. 5.

Le Società scolastiche di mutuo soccorso, qualora i loro statuti lo consentano, possono federarsi allo scopo: di regolare e facilitare il passaggio dall'uno all'altro ente federato dei soci effettivi che hanno cambiato di scuola o di circoscrizione; o di ordinare in comune i loro servizi, senza però perdere la loro autonomia.

Art. 6.

Le federazioni di cui nell'articolo 5 possono ottenere il riconoscimento giuridico ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 521, con lo stesso procedimento indicato negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, e quando siano state giuridicamente riconosciute, sono ad esse applicabili le disposizioni del presente regolamento, per quanto concerne l'approvazione governativa delle modificazioni degli statuti e della deliberazione di scioglimento, e l'invio dei rendiconti annuali.

Art. 7.

Lo statuto di una federazione che chiede il riconoscimento giuridico deve indicare:

1° la denominazione e la sede della Federazione e la circoscrizione territoriale in cui devono aver sede le Società federate;

2° gli scopi della Federazione;

3° le condizioni e modalità necessarie perchè le Società scolastiche di mutuo soccorso possano essere ammesse a partecipare alla Federazione o possano cessare da tale partecipazione, i diritti e doveri di esse.

Dev'essere riservata la facoltà ad ogni ente federato di ritirarsi dalla Federazione, dandone a questa avviso due mesi prima della chiusura dell'anno di esercizio;

4° il numero di delegati delle Società federate, le modalità e condizioni di validità delle loro deliberazioni;

5° il modo con cui sono costituite l'amministrazione e la rappresentanza della Federazione in giudizio e fuori;

6° la nomina di 3 o 5 sindaci e due supplenti, le loro attribuzioni e la durata del loro mandato;

7° l'obbligo di formare processo verbale delle adunanze dei delegati e degli uffici esecutivi o del Comitato dei sindaci;

8° i modi d'impiego e di custodia dei capitali della Federazione;

9ª l'obbligo di un bilancio alla fine d'ogni esercizio annuale da approvarsi dai delegati;

10° le condizioni e modalità per le eventuali modificazioni dello statuto, per la fusione con altre federazioni, per lo scioglimento e la liquidazione.

TITOLO II.

## Disposizioni applicabili alle Società scolastiche di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.

Art. 8.

Le Società scolastiche di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute, per potere acquistare stabili od accettare legati o donazioni debbono esservi autorizzate in precedenza con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le donazioni ed i legati per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale della Società, erogandone le rendite in conformità alla destinazione indicata dal donatore o testatore, provvedendo a tal uopo alle opportune aggiunte allo statuto della Società.

Art. 9.

Durante l'esistenza della Società scolastica di mutuo soccorso giuridicamente riconosciuta è vietata qualsiasi distribuzione dei capitali sociali disponibili.

Però nel caso del passaggio di un socio ad altra Società scolastica di mutuo soccorso riconosciuta, lo statuto può consentire il trasferimento di somme dall'una all'altra Società.

È vietato il rimborso delle somme versate dai soci, salvo la tassa di ammissione od ogni altra somma versata al momento della domanda di ammissione nella Società, qualora questa domanda non fosse accolta.

Art. 10.

Lo statuto di una Società scolastica di mutuo soccorso riconosciuta non può essere modificato che da un'assemblea sociale convocata espressamente a tale scopo per mezzo di lettere individuali inviate almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, e contenenti l'ordine del giorno e il testo delle modificazioni statutarie proposte.

L'adunanza non è valida se non intervenga ad essa complessivamente almeno un quinto dei soci effettivi o dei loro legali rappresentanti. I soci effettivi partecipano all'assemblea se in età di diciotto anni compiuti.

Le deliberazioni di quest'assemblea debbono, per essere valide, riportare la maggioranza di tre quarti degli intervenuti aventi diritto al voto.

Per quelle Società, per le quali le attribuzioni dell'assemblea sono deferite al Consiglio di amministrazione, le modificazioni allo statuto debbono essere deliberate dal Consiglio stesso, convocato in apposita adunanza, alla quale, perchè sia valida, debbono intervenire almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio debbono, per essere valide, riportare la maggioranza di tre quarti dei soci presenti.

Art. 11.

Le modificazioni non sono esecutive finchè non siano state approvate con R. decreto.

Per ottenere questa approvazione deve essere fatta domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, rimettendola al provveditore agli studi, che la trasmetterà al Ministero, unendovi il suo parere.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° copia del verbale dell'adunanza in cui le modificazioni furono deliberate, portante in calce la dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario;

2° il testo delle modificazioni con la stessa dichiarazione di cui al numero 1°;

3° una relazione in cui siano esposti i motivi di ciascuna modificazione.

Art. 12.

La fusione con altra Società scolastica di mutuo soccorso e lo scioglimento volontario di una Società riconosciuta, possono essere deliberati da un'assemblea sociale specialmente a tale uopo convocata per mezzo di lettere individuali, che indichino espressamente l'ordine del giorno, ed inviate almeno due mesi prima della data dell'assemblea, la quale dovrà essere composta almeno di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tale deliberazione deve riportare i voti dei tre quarti dei soci presenti.

Nel caso in cui la Società abbia applicato le disposizioni di cui al numero 14 dell'art. 1, il suo scioglimento o la sua fusione con altra Società deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione con l'intervento di non meno dei tre quarti dei suoi componenti e col voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.

Tale deliberazione deve inoltre essere approvata per *referendum* dai soci, col voto favorevole dei tre quarti almeno di essi.

Nell'uno o nell'altro caso la deliberazione della Società non è esecutiva finchè non sia stata approvata con R. decreto.

Per ottenere questa approvazione deve essere seguito lo stesso procedimento determinato nell'articolo precedente, indicando nella domanda i motivi della fusione o dello scioglimento e della liquidazione, e unendovi copia del verbale dell'adunanza in cui la fusione, lo scioglimento e la liquidazione furono deliberati, con la dichiarazione, in calce, di conformità all'originale firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 13.

Le Società scolastiche di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute devono, entro due mesi dall'approvazione del rendiconto, inviarne copia al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme ai seguenti documenti:

1° stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

2° copia del verbale dell'assemblea generale in cui il rendiconto fu approvato, e della relazione dei sindaci;

3° un resoconto speciale su ciascuna donazione e su ciascun lascito avente carattere di perpetuità, di cui nell'art. 8 del presente regolamento.

Il rendiconto e i documenti di cui ai numeri 1 e 3, devono portare in calce la dichiarazione di conformità alla verità firmata dal presidente e dal segretario; il documento di cui al n. 2, la dichiarazione di conformità all'originale, con le stesse firme.

Art. 14.

Qualora una Società scolastica di mutuo soccorso riconosciuta,

nonostante speciali avvertimenti ed eventuali provvedimenti del ministro d'agricoltura, industria e commercio, non si uniformi alle disposizioni suggerite dal ministro, le potrà essere revocato il riconoscimento giuridico con decreto Reale promosso nelle forme indicate nell'art. 3 del presente regolamento.

Lo stesso decreto Reale di revoca potrà, su conforme parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, dichiarare la Società sciolta e messa in liquidazione.

Art. 15.

Se lo scioglimento della Società avvenga in conseguenza della revoca del decreto di riconoscimento giuridico, il prefetto della Provincia, per invito del ministro di agricoltura, industria e commercio, nomina uno o più liquidatori, possibilmente fra i soci della stessa Società.

Nel caso predetto, come anche nel caso di scioglimento volontario d'una Società scolastica di mutuo soccorso giuridicamente riconosciuta, si provvede alla liquidazione con le norme seguenti:

Dall'attivo sociale si prelevano:

1° l'ammontare degli impegni contratti verso i terzi;

2° le somme necessarie per soddisfare gli impegni statutari assunti verso i soci effettivi prima del giorno della dichiarazione della liquidazione.

L'avanzo eventuale dell'attivo sarà consegnato al Patronato scolastico del luogo, perchè lo amministri a favore degli alunni delle scuole elementari a cui provvedeva la Società liquidata.

Se la Società provvedeva agli alunni di scuole elementari di più Comuni, l'amministrazione sarà affidata al Patronato scolastico del Comune che contava il maggior numero di soci effettivi della Società liquidata.

Art. 16.

Nel caso della liquidazione di una Società scolastica di mutuo soccorso, le donazioni e i legati di cui all'art. 8 del presente regolamento, aventi carattere di perpetuità, saranno affidati al Patronato scolastico.

TITOLO III.

## Inscrizione dei soci effettivi alla Cassa nazionale di previdenza

Art. 17.

I soci effettivi delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute giuridicamente a norma della legge 17 luglio 1910, n. 521, sono inscritti nel ruolo speciale della mutualità scolastica istituito presso la Cassa nazionale per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Per ogni socio effettivo in regola coi pagamenti la Società scolastica di mutuo soccorso alla quale esso è inscritto deve versare alla Cassa nazionale di previdenza il contributo annuo di L. 3.

Art. 18.

Le norme esecutive per l'organizzazione del servizio di cui all'articolo precedente saranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza, ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO IV

## Assegnazione del contributo dello Stato

Art. 19.

Non hanno diritto al contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, le Società scolastiche di mutuo soccorso che omettano di inviare in tempo opportuno i documenti indicati nell'art. 13, insieme ad un prospetto indicante il numero dei soci effettivi, distinti per sesso, per i quali la Società ha eseguito il versamento presso la Cassa nazionale di previdenza durante l'anno al quale il prospetto si riferisce e per i quali la Società chiede il contributo dello Stato. Quest'ultimo documento deve portare la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale della Società, dal segretario e dal cassiere, che certifica la verità e l'esattezza dei dati in esso contenuti.

Le Società scolastiche di mutuo soccorso che abbiano fatto nei documenti predetti dichiarazioni erronee o inesatte, quando non giustifichino la loro buona fede, possono, con decisione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, essere escluse dal diritto dell'assegnazione del contributo predetto per un anno, salvo, ove ne sia il caso, lo scioglimento della Società, e senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi gli amministratori ai termini del Codice penale.

La decisione del Ministero accennata nel capoverso precedente è provvedimento definitivo.

Art. 20.

L'assegnazione del contributo di cui nell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, sarà fatta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in ragione dei fondi disponibili, e tenuto conto del numero degli alunni.

TITOLO V.

## Disposizioni generali

Art. 21.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di ispezionare, per mezzo di suoi delegati, le Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute, le quali hanno l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste di notizie statistiche ed altre, fatte dallo stesso Ministero.

Il Ministero ha facoltà di prescrivere i modelli pei resoconti e le tabelle previste dal presente regolamento, e in tal caso li fornisce.

Art. 22.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà ogni tre anni una relazione sull'andamento delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro di agricoltura, industria e commercio*
NITTI.

---

***Il numero* 1089 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

## VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione dell'acquartieramento e dei servizi militari accessorî in Chieti.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo necessari, e che saranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero* 1090 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un poligono di tiro al bersaglio e dei servizi accessori presso le officine della R. fabbrica d'armi in Gardone Val Trompia.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero* 1091 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Rilevato che nell'art. 56 del regolamento approvato col R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, contenente le norme pel funzionamento amministrativo e contabile dell'amministrazione scolastica provinciale, è occorso un errore materiale di trascrizione, essendo state omesse alla lettera *a*) di detto articolo alcune parole, che rendono manifestamente manchevole la disposizione;

Riconosciuta la necessità di ovviare all'accennata omissione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 56 del regolamento approvato col R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, è, nella lettera *a*), rettificato nel modo seguente:

*a*) le entrate effettive della competenza dell'anno accertate e scadute, « riscosse o rimaste da riscuotere; e le spese effettive della competenza dell'anno » accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero* 1098 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a somministrare al tesoro, per fornirlo all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, un mutuo di L. 2.600.000, al saggio del 4 0[0, estinguibile in 30 anni, per porre l'Istituto stesso in grado di ripianare i disavanzi di gestione e di provvedere a spese ed a lavori urgenti di carattere straordinario.

Il rimborso del mutuo, mediante annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento, avverrà a cura del tesoro che preleverà le corrispondenti quote sul contributo fisso di L. 970,000 annue, da esso dovuto all'Istituto di San Spirito ed ospedali riuniti di Roma, per effetto dello art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321.

**Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero* 1099 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lettera *b*), 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lettera *a*) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15 lettera *a*), con le quali fu autorizzata la spesa complessiva di L. 15.000.000, per la costruzione di una nuova aula della Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio e delle sue adiacenze;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare una maggiore spesa la quale permetta di provvedere all'occupazione dei locali espropriati, senza di che i lavori rimarrebbero sospesi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 850.000 (lire ottocentocinquantamila) per la « Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio ».

In relazione alla detta maggiore assegnazione sono aumentate di L. 468.092,48 (quattrocentosessantottomilanovantadue e centesimi quarantotto) la dotazione di residui e di L. 381.907,52 (trecentottantunomilanovecentosette e centesimi cinquantadue) quella di competenza del capitolo 165 art. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-914.

L'assegnazione per un fondo di riserva di cui alla tabella *A* della legge 4 aprile 1912, n. 297 (capitolo n. 257 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1913-914) è conseguentemente diminuita di L. 468.092,48, in conto residui e di L. 381.907,52, in conto competenze.

Art. 2.

**Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero* 1110 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e la tassa sui contratti di Borsa;

Visto l'art. 33 del regolamento esecutivo di detta legge approvato con R. decreto del 4 agosto 1913, n. 1068;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 6 ottobre 1913 in tutte le Borse di commercio del Regno si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 2.

L'orario unico delle Borse dura dalle ore 12,30 alle 15 di ciascun giorno.

Le negoziazioni alle grida, da farsi in appositi recinti, hanno luogo per tutta la durata dell'orario.

Alla liquidazione si procede l'ultimo giorno del mese e, se questo è festivo, il primo giorno seguente non festivo.

Art. 3.

La risposta dei premî e le operazioni di riporto hanno luogo il quinto giorno prima della liquidazione; la determinazione dei prezzi di compenso il terzo giorno prima della liquidazione. In entrambi i casi, se il giorno è festivo, la data viene anticipata al giorno non festivo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 20 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

## N. 1093

**Regio Decreto 3 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Edmondo De Amicis » in Bova Marittima (Reggio Calabria) è eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.**

## N. 1094

**Regio Decreto 4 agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, il monte frumentario di Montecilfone (Campobasso) è trasformato in Cassa di prestanze agrarie, e ne è approvato lo statuto.**

## N. 1095

**Regio Decreto 3 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Ronco Scrivia è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo stato organico.**

## N. 1096

**Regio Decreto 3 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il « Patronato fanciulli poveri » di Vicenza è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo stato organico.**

---

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Personale diplomatico*

Con R. decreto del 20 luglio 1913:

Mercatelli comm. Luigi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, destinato al Cairo in qualità di agente diplomatico e con patente di console generale.

Serra cav. Attilio, consigliere di Legazione incaricato della direzione della R. Agenzia diplomatica al Cairo, collocato a disposizione del Ministero.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Durazzo march. Carlo, console di 2ª classe, nominato primo segretario di Legazione prendendo posto in ruolo dopo il cav. Depretis.

Con R. decreto del 20 luglio 1913:

Lago cav. Mario, primo segretario di Legazione, nominato capo del Gabinetto del sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1913:

Nani Mocenico conte Ludovico, segretario di Legazione di 2ª classe a disposizione, destinato a Costantinopoli.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Lambertenghi conte Ruggero, segretario di Legazione di 2ª classe collocato in aspettativa, per motivi di salute, dietro sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1913:

Taliani Francesco, segretario di Legazione a Berlino, trasferito a Costantinopoli.

Con decreto Ministeriale del 10 maggio 1913:

Negri Vittorio, vice console di 2ª classe, assegnato nel ruolo diplomatico in qualità di addetto di Legazione prendendo posto in ruolo dopo l'addetto di Legazione Guariglia.

*Personale consolare di 1ª categoria.*

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Poccardi cav. Gaetano, console di 2ª classe a La Plata, chiamato a prestare servizio al Ministero.

Galli cav. Carlo, R. console a Scutari, conferitagli patente di console generale.

Coli Guido, vice console di 1ª classe, rettificato il cognome in quello di Coli-Bizzarrini Guido.

Con R. decreto del 20 luglio 1913:

Armao Ermanno — Grazzi Emanuele — Arduini Luigi — Rochira Ubaldo — Farelli Igino Ugo — Giusti Paolo — Vecchiotti Gaetano, addetti consolari, nominati vice consoli di 2ª classe.

*Personale dell'Amministrazione centrale 2ª categoria (ragioneria).*

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Vismara Alessandro — Nicolai Lorenzo, volontari di ragioneria, nominati ragionieri di 4ª classe.

Botto Nicola — Bontemps Aldo — Torres Oreste — Martinozzi Giulio — Natali Umberto — Ugolini Guido — Nobili Vitelleschi Pietro, volontari di ragioneria, nominati ragionieri di 4ª classe con riserva di anzianità.

*Personale degli interpreti di 1ª categoria.*

Con R. decreto dell' 11 luglio 1913.

Speranza cav. Vincenzo, interprete di 2ª classe, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto Ministeriale dell'11 luglio 1913:

Burgarella Salvatore, interprete di 3ª classe a Beirut, trasferito a Cairo (Consolato).

*Uffizi.*

Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1913:

Itacoatiara, istituita l'Agenzia consolare sotto la dipendenza del R. consolato in Manao.

Con decreto Ministeriale del 12 luglio 1913:

Indipendence, istituita l'Agenzia consolare sotto la dipendenza del R. consolato in Nuova Orleans.

Con decreto Ministeriale del 14 luglio 1913:

Dar-Es-Saalam, soppressa l'agenzia consolare dipendente dal R. consolato in Mombasa

Con decreto Ministeriale del 21 luglio 1913:

Barbacena, istituita l'Agenzia consolare sotto la dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

*Concessione di « exequatur ».*

**Sua Maestà il Re**, nelle udienze dell'11 luglio e 11 agosto 1913 si è degnato di concedere il Sovrano *exequatur* ai signori:

Staziata Gaetano, console del Panama a Bari.

Hosang I. M., console generale dei Paesi Bassi a Genova.

Ambruzzi Lucio, vice console dell'Argentina a Torino.

**In data 12, 22, 25 luglio e 18 agosto 1913 è stato concesso l'*exequatur* Ministeriale ai signori:**

Airey John Charles Rober, vice console di Norvegia a Portoferraio.
Tagliavia Francesco, vice console di Norvegia a Palermo.
Grounsell George William, vice console d'Inghilterra a Napoli.
Iapo Rumbozo Angelo, agente consolare del Belgio a Licata.
Riley Federico G., console di Norvegia a Tripoli.
Bruno Ferdinando, console di Costarda a Napoli.
Cassala Edoardo, vice console di Turchia a Siracusa.
Marcari Ignazio, console del Brasile a Roma.
Campbele Gerald, vice console d'Inghilterra a Venezia.
Messina Domenico, vice console di Danimarca a Trapani.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.*

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Brugiati Gustavo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per servizio militare, dal 20 novembre 1913, al 19 dicembre successivo.

Con R. decreto del 23 agosto 1913:

Giaccone Adolfo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto 1913 e per la durata di tre mesi.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 22 agosto 1913:

Sbordone Girolamo, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Con R. decreto del 11 settembre 1913:

Capecelatro Ettore, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 13 luglio 1913:

Chiarini Vittorio, capitano artiglieria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per età, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva, a sua domanda.

Con R. decreto del 18 agosto 1913:

Rossi Ciro, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 agosto 1913:

Buonocore Augusto, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale nel corpo di amministrazione.

I seguenti militari di truppa ascritti alla milizia territoriale sono nominati sottotenenti di amministrazione nella milizia stessa:

Garau Pietro — Fidora Romano — Bruno Roberto — Volpini Ettore — Infusino Raffaele — De Santis Vincenzo.

*Ufficiali di riserva.*

Con R. decreto del 13 luglio 1913:

Della Valle cav. Giuseppe, tenente colonnello artiglieria — Cutrona cav. Gaetano, cap. artiglieria — Birago Paolo, id. personale fortezze, dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto dell'11 agosto 1913:

Cafarella cav. Antonio, tenente colonnello personale permanente distretti, dispensato da ogni eventuale servizio militare, per infermità non dipendanti da cause di servizio.

Con R. decreto del 23 agosto 1913:

Criscuoli Gabriele, tenente d'amministrazione — Savoja Pietro, id. dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età, conservando il grado con la relativa uniforme.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Cancellerie e segreterie.*

Con decreti ministeriali dei 29 maggio 1913,

Verrone Alfonso, aggiunto di cancelleria del pretura di San Buono è tramutato al tribunale di Avezzano.

È concesso alla famiglia del vice cancelliere Ceni Giuseppe, sospeso dalle funzioni, un assegno alimentare mensile pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 16 aprile 1913 e sino al termine della sospesione da esigersi in Alessandria su quietanza della signorina Angelina Ceni, sorella del predetto funzionario.

Signore Umberto, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura urbana di Roma, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Sarno.

Masella Gaetano, aggiunto di cancelleria della pretura di Sarno, è sua domanda tramunato alla 1ª pretura urbana di Roma.

Silvestri Pompeo, aggiunto di cancelleria della pretura di Borgocollo-ofegato, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio.

Imperatrice Remigio, alunno del tribunale di Taranto, promosso aggiunto di 3ª classe della regia procura di Como, è applicato alla detta regia procura di Como fino alla registrazione del decreto che ve lo destina in promozione.

L'applicazione dell'alunno gratuito della pretura di Castiglion Fiorentino, Sinatti Umperto, al tribunale di Piacenza, è prorogata di altri tre mesi.

Don decreti ministeriali del 1° giugno 1913,

Zanoli Filippo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Verona, è tramutato alla 2ª pretura di Modena.

Gherardi Antonio, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Modena, è tramutato al tribunale di Verona.

Il decreto ministeriale del 30 marzo 1913, col quale l'alunno gratuito del tribunale di Napoli, Gigliofiorito Federico, fu nominato aggiunto di cancelleria del tribunale di Udine, è rettificato come segue:

Gigliofiorito Federico, alunno gratuito del tribunale di Napoli, applicato alla 1ª pretura di di Udine, è nominato aggiunto di cancelleria di 3ª classe del tribunale di Udine.

*Notari.*

Con decreto ministeriale del 26 maggio 1913,

È concessa: al notaro Franchi Ubaldo, una proroga fino a tutto il 21 agosto 1913, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di S. Miniato, distretto notarile di Firenze.

*Archivi notarili.*

Con Regio decreto dell'8 maggio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese,

Lo[illegible]gi Giuseppe, candidato notaro, è stato nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Castrogiovanni.

*Culto*

Con Regio decreto del 15 maggio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1913,

Sono stati autorizzati ad accettare:

Il parroco di S. Maria Assunta in Apollosa il legato di un canone enfiteutico di annui ducati undici, pari a lire 41.75 disposto dalla fu Rosa Toderaio;

La fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo in Brescia il legato di lire mille, disposto dalla fu Caterina Filippini-Salvi;

Il parroco di S Nicola in Castelluccio Inferiore il legato di lire duemila, disposto dalla fu Bettina Roberti;

La fabbriceria parrocchiale di S. Babila in Milano il legato di lire quattromila, disposto dalla fu Teresa Greppi vedova Perelli;

La fabbriceria parrocchiale di Pezzazo il legato di lire cinquemila disposto dal fu sacerdote Giovanni Viotti;

La fabbriceria parrocchiale di Piove di Sacco il legato di alcuni immobili disposto dalla fu Maria Ruffatto vedova Ranzato;

La fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Battista in Spilamberto l'eredità lasciata dal fu sacerdote Domenico Muratori;

Il capitolo cattedrale di Vasto il legato di un canone enfiteutico di annue lire cento, disposto dal fu Giuseppe Miscione;

La fabbriceria vicariale di Gornate Superiore la donazione di un terreno offerta dalla signora Giustina Bay vedova Bottazzini;

La fabbriceria parrocchiale di S. Martino in Burano la somma di lire quattromila dai coeredi Costantini, a tacitazione dei diritti spettantile sulla eredità disposta dal fu Pietro Angelo Costantini.

Il parroco di Bognassi non è stato autorizzato ad accettare i legati disposti dal fu sacerdote Carlo Giorgetti.

Con Sovrane determinazioni del 29 maggio 1913,

È stata autorizzata la concessione del *Regio Placet* alle bolle vescovili con le quali furono nominati:

Piccirilli sac. Giuseppe al canonicato di 2ª erezione nel capitolo cattedrale di Sora;

Galleno sac. Pietro ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Sarzana.

Rosati sac. Gioacchino al canonicato teologale sotto il titolo di S. Andrea Apostolo e Genesio Martire nel capitolo cattedrale di San Miniato;

ed è stata concessa la Sovrana adesione alla nomina del sacerdote Vincenzo Vannini al beneficio parrocchiale di S. Donato in Livizzano di Montespertoli.

---

*Magistratura.*

Con decreto ministeriale del 20 maggio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1913,

Guiglia cav. Alessandro, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Savona, è promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 7000, dal 1° maggio 1913.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 16 giugno successivo,

Amalfi cav. Gaetano, sostituto procuratore del Re presso la Corte d'appello di Napoli, è promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 7000, a decorrere dal 1° febbraio 1913.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1912,
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1913,

I magistrati sottoindicati, attualmente forniti dell annuo stipendio di lire 7000, sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° aprile 1913, ed è loro assegnato l'annuo stipendio di lire 8000:

Lopes cav. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Napoli - Mendaja cav. Gerardo, presidente del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere - Odone cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Novara - Curzio cav. Andrea Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Cassino.

Con Regio decreto del 25 maggio 1913,

De Ruggiero Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Sala Consilina, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Angri, ed è ivi incaricato di esercitare le funzioni di pretore.

Mensurati Raffaele, giudice con funzioni di pretore presso il mandamento di Angri, in aspettativa per motivi di salute a tutto maggio 1913, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° giugno 1913, con l'annuo stipendio di lire 4000, ed è destinato al tribunale civile e penale di Sala Consilina.

Quatraro Nicolà, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la regia procura del tribunale civile e penale di Belluno, è tramutato al tribunale civile e penale di Arezzo.

Con decreto Ministeriale dell' 11 giugno 1913,

Samarelli Mauro, uditore giudiziario presso la regia procura del tribunale civile e penale di Napoli, è destinato al tribunale civile e penale di detta città.

Con regi decreti del 12 giugno 1913,

Tombolan Fava cav. Garibaldo, avvocato generale presso la Corte d'appello di Venezia, è nominato, col suo consenso, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Schermi Corradino, giudice del tribunale civile e penale di Sciacca, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Con regi decreti del 12 giugno 1913,

Il regio decreto del 1° maggio 1913, col quale il giudice aggiunto Scotto Ferdinando venne tramutato dalla pretura di Gissi al mandamento di Palena, è revocato, a sua domanda.

Il regio decreto del 1° maggio 1913, col quale il giudice aggiunto Iandoli Modestino venne tramutato dalla pretura di Loreto Aprutino a quella di San Buono, è revocato, a sua domanda.

Il regio decreto del 29 dicembre 1912, nella parte riguardante il vice pretore Rossano Domenico, è rettificato nel senso che lo stesso deve intendersi confermato nell'ufficio presso il mandamento di Martina Franca e non presso quello di Manduria.

I sottonotati vice pretori sono confermati nell'ufficio per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-15:

Bernardi Sismondo, nel mandamento di Giulianova - Salinari Nicola, id. di Monte Scaglioso - Del Vecchio Enrico, nel 9° mandamento di Napoli - La Marca Salvatore nel mandamento di Palma Montechiaro - Vajola Giuseppe id. id.

Carlevaro Giovanni, vice pretore del mandamento di Civitavecchia, è dichiarto decaduto dalla carica, per non aver e assunto possesso delle sue funzioni, nei termini di legge.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-15:

Fidanza Angelo, nel mandamento di Civitavecchia - Pellegrini Leonardo, id. di Martinengo - Di Martino Basilio, id. di S. Antimo.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Leone Giovambattista, dall' ufficio di vice pretore del mandamento di Verbicaro - Paino Gaetano, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Lipari - Palla Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Peccioli - Benda Ricci Alberto, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Ferrara - Parpaglioni Pietro, dall'ufficio di vice pretore del [illegible] mandamento di Milano.

*Cancelleria e segreterie.*

Con decreto ministeriale del 19 aprile 1913,
registrato alla Corte dei conti l' 11 giugno 1913,

Colonnello Pietro, aggiunto di cancelleria [illegible] pretura di Vadiana, applicato al Ministero per il servizio del casellario

e della statistica, con l' annua indennità di lire 500, è invece applicato al Consiglio superiore della magistratura per il periodo di mesi sei dal 1° maggio 1913, conservando la stessa indennità di lire 500.

Con decreto ministeriale del 29 maggio 1913,

Geraci Vincenzo, già aggiunto di cancelleria della pretura di Tresnuraghes, tramutato alla pretura di S. Agata Militello, in aspettativa per infermità fino al 26 febbraio 1912, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri cinque mesi a decorrere dal 27 febbraio 1912, con la continuazione dell' attuale assegno.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 1913,

Martone Edoado, vice cancelliere del tribunale di Livorno, destinato alla 4ª pretura di Napoli ai sensi dell'articolo 22 della legge 18 luglio 1907, n. 512, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi quattro a decorrere dal 5 maggio 1913 e con l' assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di lire 2200.

Con Regi decreti del 12 giugno 1913,

Modonese Antenore, cancelliere della pretura di Carpi, è tramutato alla pretura di Torre Pellice.

Rebora Felice, cancelliere della pretura di Torre Pellice, è tramutato alla pretura di Appiano lasciandosi vacante, per l' aspettativa del cancelliere Della Cella Domenico, il posto nella pretura di Carpi.

Novaro Antonio, cancelliere della pretura di Calizzano, è tramutato alla pretura di Diano Marina.

De Filippo Domenico, cancelliere della pretura di Regalbuto, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Adernò.

Marena Donato, cancelliere alla pretura di Vieste, è tramutato alla pretura di Turi.

Rossi Giorgio, aggiunto di cancelleria della pretura di Tagliacozzo, è, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720, collocato in disponibilità per due anni con l'intero attuale stipendio di lire 1800 a decorrere dal 16 maggio 1913, revocandosi il precedente Nostro decreto dell' 11 maggio 1913 col quale il Rossi veniva collocato a riposo.

Con decreti ministeriali del 12 giugno 1913,

Violante Michele, vice cancelliere della Corte d' appello di Napoli, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei, a decorrere dal 1° giugno 1913, con l' assegno corrispondente alla metà dell'attuale suo stipendio di lire 3000.

Mannella Poerio Giuseppe, cancelliere di sezione del tribunale di Cassino, è nominato vice cancelliere della Corte d' appello di Napoli con l' attuale stipendio di lire 3000, lasciandosi vacante, per l' aspettativa del vice cancelliere di Corte d' appello Violante Michele, il posto di cancelleria di sezione del tribunale di Cassino.

Protani Scipione, vice cancelliere del tribunale di Teramo, è tramutato al tribunale di Civitavecchia.

Pettinelli Gaetano, vice cancelliere del tribunale di Civitavecchia, è tramutato al tribunale di Teramo.

Gifuni Francesco Saverio, vice cancelliere del tribunale di Taranto, è tramutato al tribunale di Lecce.

Adami Umberto, vice cancelliere del tribunale di Ferrara, in aspettativa per infermità fino al 31 maggio 1913 e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Ariano Polesine, è, a sua domanda, confermato nell' aspettativa medesima per altri sei mesi a decorrere dal 1° giugno 1913 con la continuazione dell' attuale assegno.

Cervi Alberto, vice cancelliere del tribunale di Piacenza, è, a sua domanda, tramutato al tribunale di Parma.

Cutinelli Matteo, vice cancelliere del tribunale di Parma, ove non ha ancora assunto possesso, è, a sua domanda, tramutato al tribunale di Piacenza.

Sartori Giulio, cancelliere della pretura di Arzignano, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale di Venezia.

Ciccone Domenico, sostituto segretario della regia procura di Venezia, è nominato vice cancelliere del tribunale di Urbino.

Monsizieri Alfredo, cancelliere della pretura di Sepino, è nominato vice cancelliere del tribunale di Isernia.

Camuri Odoardo, cancelliere della pretura di Umbertide, è tramutato alla pretura di Lecce.

Gozzo Corrado, aggiunto di cancelleria della pretura di Biancavilla, sono accettate le volontarie dimissioni.

Nardi Stefano, aggiunto di cancelleria della pretura di Feltre, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio e tramutato alla regia procura di Frosinone.

Isabella Antonino, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Venezia, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità.

---

## Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

*Direzione generale della Cassa depositi e prestiti*

*Sezione autonoma di credito comunale e provinciale*

### AVVISO.

Si notifica che in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 46 e 63 del regolamento per l'esecuzione del testo unico in materia di prestiti, approvato col R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, il giorno 15 ottobre 1913, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie, 3.75 0[0, di Credito comunale e provinciale:

1. Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di:

n. 1715 schede per titoli unitari portanti i nn. dal 34,840 al 36,554;

n. 665 schede per titoli quintupli portanti i nn. dal 6955 al 7619;

n. 196 schede per titoli decupli portanti i nn. dal 3157 al 3352.

Totale 2576 schede per eguale quantità di titoli.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a n. 828 cartelle ordinarie, 3.75 0[0, di Credito comunale e provinciale in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1913.

Il quantitativo dei titoli, da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario:

| | |
|---|---|
| di n. 283 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale . . . . . . . . . | 283,000 — |
| di n. 59 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale . . . . . . . . | 295,000 — |
| di n. 25 per la serie dei titoli decupli, capitale nominale . . . . . . . . . | 250,000 — |
| Totale n. 367 titoli pel capitale nominale di. . | 828,000 — |
| Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie, 3.75 0[0, scadenti nel 1912, aumentate di L. 295.14 (frazione di cartella non sorteggiata nella 4ª estrazione) ammontano a . . . . . . . . . . . | 828,402 94 |
| rimane un avanzo di . . . . . . . . . . . . . | 402 94 |

da conteggiarsi nella 6ª estrazione.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0|0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 4ª estrazione (ottobre 1912) e rimborsati da questa direzione generale.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 25 settembre 1913.

*Il direttore generale*
GALLI.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del debito pubblico**

*Rettifiche d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 °/₀ | 329025 | 1750 — | Maglioni Marco di Stefano, dom. in Andora (Genova), con usufrutto a Cambiaso *Lilla* fu Santo, moglie legalmente separata del titolare | Intestata come contro, con usufrutto a Cambiaso *Maria-Caterina-Pellegrina - Clementina - Luigia - Ernesta - Giovanna* fu Santo |
| » | 329026 | 560 — | | |
| » | 580070 | 1400 — | Colle *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Venezze Amalia fu Stefano, ved. Colle, dom. a Padova | Colle *Anna Maria*, fu Giuseppe, minore, ecc., come contro |
| 3.50 °/₀ mista | 945 | 70 — | *Battina Filiberta* fu Andrea, nubile domiciliata a Loano (Genova) | *Filiberto Battina* fu Andrea, nubile, ecc. come contro |
| 3.50 °/₀ | 669968 | 595 — | Della Chiesa di Cervignasco Vittorina di Innocenzo, *nubile*, dom. a Saluzzo (Cuneo) | Della Chiesa di Cervignasco Vittorina di Innocenzo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Saluzzo (Cuneo) |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 settembre 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

**Direzione generale del tesoro** (Divisione portafoglio)

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 settembre 1913, in L. 101** 11.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale del commercio**

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

26 settembre 1913.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3.50 °/₀ *netto* ..... | 98.48 07 | 96.73 07 | 97.64 37 |
| 3.50 °/₀ *netto* (1902) | 98.01 25 | 96.26 25 | 97.17 55 |
| 3 °/₀ *lordo* ... | 65.66 67 | 64.46 67 | 64 49 25 |

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

La firma del trattato di pace fra la Turchia e la Bulgaria, annunciata per questo o quel giorno e poi rimandata senza giustificarne le ragioni, aveva fatto nascere voci di gravi dissidi fra i delegati dei due paesi.

Un telegramma da Costantinopoli. in data 26 corr., c'informa in proposito, dicendo:

La questione controversa che ha arrestato i negoziati turco-bulgari è quella che concerne i *Vakuf*, cioè gli immobili appartenenti alle fondazioni pie situati nei territori annessi alla Bulgaria.

I delegati turchi chiedono alla Bulgaria di pagare all'impero ottomano il reddito capitalizzato dei beni *Vakuf*; i delegati bulgari esitano. La capitalizzazione di questo reddito rappresenta una somma di circa 20 milioni di franchi. Riguardo l'accordo raggiunto ieri circa i *mufti*, i (giudici religiosi) si hanno questi particolari: i giudici religiosi verranno eletti dalla popolazione mussulmana dopo l'esame dei loro requisiti fatto dallo Sceicco dell'Islam; i loro assegni saranno pagati dal tesoro bulgaro.

Circa la questione dei prigionieri di guerra, i delegati bulgari hanno insistito pel rimborso delle spese del mantenimento dei soldati turchi; quelli turchi vi si oppongono: accettano però di versare il rimborso del soldo degli ufficiali.

***

Anche sulle trattative di pace fra la Turchia e la

Grecia molto si era detto e scritto in questi giorni. I soliti pessimisti avevano fatto credere che le tergiversazioni turche stessero per scatenare chi sa quale nuova guerra balcanica.

Un telegramma da Londra, in data 26 corrente, ci trasmette una nota comunicata ai giornali, in cui è detto:

Nei circoli diplomatici si ha l'impressione che la gravità della situazione greco-turca è in certa misura esagerata. Quantunque la Turchia, forse per motivi politici, lasci diffondere l'idea che essa progetta qualche azione contro la Grecia, si crede che in realtà non abbia affatto l'intenzione di prendere una misura.

Non fa meraviglia affatto che la Grecia trovi necessario di prendere misure di precauzione. Si riconosce che la situazione può determinare complicazioni diplomatiche.

***

Ecco il testo della Nota diretta dal Governo serbo ai suoi rappresentanti all'estero, circa la sollevazione albanese:

Considerando con fiducia il controllo delle grandi potenze sull'Albania, recentemente creata, come forte garanzia per l'ordine e la pace alla frontiera serbo-albanese, e vista l'attitudine assolutamente amichevole dell'intera popolazione albanese verso l'esercito serbo durante la sua permanenza in Albania, il Governo serbo, una volta terminato il congedamento, lasciò alla frontiera serbo-albanese soltanto due reggimenti, con gli effettivi di pace e cioè un totale di 2000 uomini circa disposti su un fronte di oltre 100 km.

Eccitati da agenti di Valona e di Elbassan, sotto il comando di un membro del Governo provvisorio e di alcuni ufficiali e comitadjis stranieri, 10.000 albanesi attaccarono negli ultimi giorni il territorio serbo e si introdussero in parecchi villaggi, che incendiarono, massacrando gran parte della popolazione pacifica.

Gli albanesi penetrarono nella città di Dibra, che era difesa soltantò da due compagnie. L'incursione degli albanesi in territorio serbo e la loro avanzata furono rese facili dal fatto che le poche truppe serbe, dietro invito delle grandi potenze, si erano ritirate dalle posizioni strategiche situate alla frontiera ed in territorio albanese, posizioni che permettevano di impedire le incursioni degli albanesi in territorio serbo.

Gli albanesi profittarono di questa occasione per introdursi nel dipartimento di Dibra, ove le truppe serbe, troppo poco numerose e senza posizioni strategiche, non poterono impedire l'avanzata.

Per diffendere tali territorî e la sua dignità, il Governo serbo ha ordinato la mobilitazione di una parte del suo esercito, che avrà per compito di debellare gli aggressori ed assicurare pace ed ordine durevoli alla frontiera.

Come abbiamo detto ieri, tutta la stampa europea commenta con severe parole il contegno degli albanesi. Alcuni giornali, però, e fra questi il *Times*, credono che la Serbia e la Grecia abbiano tutto l'interesse a provare che un'Albania indipendente è un assurdo e che l'unica soluzione per pacificarla definitivamente sia quella.... di dividersi esse i territori albanesi.

Ecco il commento del *Times*:

Le notizie di questi ultimi giorni riguardanti l'Albania e gli altri paesi della penisola balcanica rovinano tutte le speranze che si potevano avere circa una pronta fine dei torbidi in quella regione. La sfera, in cui le potenze hanno un interesse più diretto, è appunto l'Albania. La sua esistenza come Stato indipendente è dovuta interamente alla loro decisione.

Il 20 dicembre dell'anno scorso la riunione degli ambasciatori a Londra si è dichiarata favorevole alla creazione di una Albania indipendente. Troppo tempo si è lasciato trascorrere da allora e ciò insieme al fatto che la Commissione internazionale di controllo non ha ancora cominciato i suoi lavori, ha indubbiamente provocato il malessere che regna in Albania ed ha permesso alla Serbia e alla Grecia di esagerare i movimenti avvenuti e forse di fomentarli nel loro proprio interesse. Una pronta azione da parte della Commissione internazionale di controllo è necessaria per evitare nuova effusione di sangue nel nuovo principato.

Fin da principio Atene e Belgrado non hanno visto di buon occhio la costituzione di una Albania indipendente.

Benchè non si debba tener conto di tutto ciò che dicono i messaggi di Vienna e Valona, è certo che nè la Grecia nè la Serbia hanno osservato lealmente il nuovo Stato di cose in Albania. Sulle due frontiere si è fatta una propaganda attiva e, nell'assenza prolungata di una autorità centrale in Albania, le ambizioni rivali che sorgono in quel paese sono state abilmente sfruttate. È questa una politica erronea e di corta vista.

Se l'intenzione dei greci e dei serbi é di provare che l'Albania autonoma non è cosa fattibile, coprono serio rischio di provocare un risultato perfettamente contrario ai loro interessi e alle loro speranze.

***

Mandano da Costantinopoli al *Temps* che si conferma che hanno luogo negoziati fra l'Ambasciata di Russia e quella di Germania circa le riforme in Armenia.

Desiderio del Governo turco sarebbe quello di limitare a queste due potenze il diritto di controllo eventuale sulle riforme.

Benchè la cosa non sia ufficiale, le altre Ambasciate pensano se il problema armeno possa essere trattato, in qualche modo, per delegazione.

***

Ecco la composizione del nuovo Ministero Botha, al Capo:

Generale Botha, primo ministro e ministro degli affari indigeni; J. de Wet, ministro della giustizia; von Herden, ministro dell'agricoltura; Théron, ministro delle terre pubbliche; generale Senuts, ministro delle finanze; Fischer, ministro dell'interno; Malan, ministro delle miniere e dell'istruzione pubblica; Valt, ministro dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi, Burton, ministro delle strade ferrate e dei porti; Graaff, ministro senza portafoglio.

# CRONACA ITALIANA

**Nella diplomazia.** — Il ministro di Romania a Roma Costantino Diamandy è stato trasferito a Pietroburgo; Demetrio Ghika è stato nominato ministro a Roma.

**Condoglianze.** — I Governi del Chilì, della Cina e del Guatemala hanno fatto pervenire al Governo italiano le loro condoglianze per la morte del ministro Calissano.

**Il Congresso delle scienze.** — La chiusura dell'importante Congresso, tenutosi a Siena di questi giorni, è riuscita imponente.

Vi assistevano il sindaco, il prefetto, altre autorità, molte signore e signorine.

Presiedeva l'on. senatore prof. Scialoja.

All'apertura della seduta il presidente comunicò fra vivi applausi un telegramma di risposta inviato da S. M. il Re; e partecipò inoltre un telegramma dei medici condotti ed uno del comm. Nino Ronco presidente del Consorzio del porto di Genova. Quindi con parole commosse commemorò i soci defunti nell'anno scorso.

Il senatore Scialoja si compiacque della mirabile riuscita del Congresso e ne ringraziò il Governo, e specialmente i ministri dell'istruzione e dell'interno, la cittadinanza senese, il Comitato ordinatore del Congresso, ecc.

Parlarono poscia il prof. Magrini, il prof. Momigliano e ancora il senatore Scialoja facendo voti che a Siena sorga come in Isvizzera e in Francia una Università estiva, istituzione che sarebbe di grande utilità per i forestieri e per gli studiosi delle provincie italiane. La geniale e simpatica proposta viene salutata da applausi calorosi.

Parlarono ancora il prof. Rossi, rettore dell'Università senese il prof. Vigorini, il prof. Reina. Tra applausi venne designata Bari sede della ottava riunione della Società per le scienze.

La seduta si sciolse al grido di: « Viva Siena »!

**Contro l'usura.** — Iersera, a Venezia, sotto la presidenza dell'on. Luzzatti e presenti il prefetto, conte di Rovasenda, l'amiraglio Garelli, il senatore barone Treves, i deputati Marcello ed Orsi, il comm. Diena, il comm. Franco, il comm. Castelnuovo e il comm. Ravà, nonchè i direttori di tutte le Banche locali e moltissimi commercianti ed industriali, ha avuto luogo nella sala della Banca di risparmio una importante seduta, nella quale, con l'intervento del notaio dottor Novello, è stata fondata una Società anonima con la denominazione di Cassa per il piccolo credito popolare.

Tale istituto avrà lo scopo di combattere l'usura nelle forme più minute e diffuse.

In favore di essa parlarono applauditissimi l'on. Luzzatti ed il comm. Franco.

La Cassa di risparmio di Venezia ha iniziato la sottoscrizione con 100 mila lire, ed altre sottoscrizioni si ottennero seduta stante da parte di tutte le Banche locali e Società di mutuo soccorso.

**Per l'Albania.** — Iermattina, proveniente da Udine, è giunto a Brindisi un distaccamento dell'ottavo alpini, destinato a servizio di scorta della Commissione di delimitazione dei confini settentrionali dell'Albania.

Oggi è partito per Scutari.

**Notizie agrarie.** — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di settembre reca:

« Nell'Alta Italia caddero pioggerelle che, sebbene ancora insufficienti ai bisogni delle campagne di Piemonte, giovarono tuttavia notevolmente anche alle terre di quella regione. Nel resto d'Italia la decade fu calda e asciutta, per cui ora difettano di pioggia le campagne del medio e basso versante tirrenico, e si è accentuata la siccità nelle isole.

Si è iniziato il raccolto del granoturco con risultati assai soddisfacenti; la vendemmia è incominciata e il prodotto è, come prevedevasi, buono. Continuano la lavorazione della canapa e le raccolte del riso, delle patate, delle barbabietole, dei pomodori e dei legumi con prodotti ben rimunerativi. L'olivo ed il castagno vegetano tuttora promettenti.

Si attende alla preparazione dei terreni per le semine autunnali, che in qualche luogo sono già cominciate ».

**Marina mercantile.** — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da Ducar per Genova. — Il *Savoia*, della Veloce, è partito da Montevideo per Santos e Genova. — Il *Porto di Smirne*, della Società marittima italiana, è partito da Odessa per Urgas, Costantinopoli, Pireo e l'Italia. — Il *Duca di Genova*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Rio de Janeiro e Buenos Aires. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano ha transitato da Gibilterra per l'Argentina.

# TELEGRAMMI

**(Agenzia Stefani)**

BELGRADO, 26. — Un comunicato ufficiale dice: Come abbiamo annunciato ieri, il Governo Reale ha ordinato la mobilizzazione della prima classe della divisione della Morava. Le notizie circa mobilizzazioni di altre divisioni sono infondate. La chiamata alle armi per un periodo di istruzione è stata confermata oggi da un ukase. I riservisti non compiranno il periodo di istruzione fuori delle antiche frontiere. Per la difesa del territorio contro gli albanesi il Governo impiegherà le truppe già inviate, nel caso che ve sia bisogno.

BUDAPEST, 26. — Si ha da Coritza che i serbi hanno abbandonato in fretta ieri sera alle 7 la città di Starovo, ritirandosi su Okrida. La popolazione di Starovo, in previsione dell'occupazione del paese da parte degli Albanesi, ha inviato al comandante militare di Coritza un telegramma pregandolo di inviare truppe ad occupare il paese per impedire eccessi degli albanesi.

LONDRA, 26. — Una nota comunicata ai giornali dice: Nei circoli diplomatici si ha l'impressione che la gravità della situazione greco-turca è certa misura esagerata. Quantunque la Turchia, forse per motivi politici, lasci diffondere l'idea che essa progetta qualche azione contro la Grecia, si crede che in realtà non abbia affatto l'intenzione di prendere una misura di questo genere, data l'attitudine delle Potenze. Non fa meraviglia affatto che la Grecia trovi necessario di prendere misure di precauzione. Si riconosce che la situazione può determinare complicazioni diplomatiche.

LONDRA, 26. — Secondo un'informazione comunicata ai giornali, le voci che corrono nella stampa del continente circa le intenzioni del Governo britannico riguardo alle truppe distaccate a Scutari sono infondate.

Qualche tempo fa il contrammiraglio Burney ha proposto un aumento della zona posta sotto la giurisdizione delle forze internazionali.

Questa proposta non è stata accolta dai rappresentanti delle potenze.

Non si ha affatto l'intenzione di fare dell'Albania una seconda Creta, nè di lasciarvi in permanenza una forza internazionale. Si ritiene che il momento nel quale la Commissione di controllo comincerà i suoi lavori sarà opportuno far ritirare i distaccamenti internazionali.

VIENNA, 26. — Si annunzia che il console generale ad Alessandria, d'Egitto, Petrovic, è stato nominato rappresentante dell'Austria-Ungheria nella Commissione di controllo per l'Albania.

BELGRADO, 26. — La smentita della mobilizzazione delle altre divisioni non riguarda la nuova divisione del Drin, formata di truppe attive.

Gli albanesi che avevano preso ieri la città di Mavrovo, l'hanno abbandonata all'arrivo dei primi rinforzi serbi con l'artiglieria.

Galitchnik, di cui mancano notizie, è in mano dei serbi.

Gli albanesi cominciano un movimento di ritirata, ma le strade essendo impraticabili all'artiglieria, le truppe serbe non li inseguono ancora.

BUDAPEST, 26. — Il *Pester Lloyd* scrive:

La notizia che la Serbia si sia rivolta al Gabinetto di Vienna affinchè l'Austria-Ungheria intervenga nell'Albania e assolutamente falsa.

Il Governo austro-ungarico non ha ricevuto che la nota serba diretta a tutte le potenze.

LONDRA, 27. — La *Morning Post* ha da Shanghai:

Il console giapponese a Nan-Kin ha ordinato a tutti i giapponesi di ritirarsi al consolato ove si troveranno protetti da parecchie mitragliatrici.

Si ritiene che questa misura faccia presagire un'azione energica dei giapponesi.

Sembra, contrariamente alle informazioni date a questo riguardo, che il generale Chang-Sun non si sia ancora recato a presentare le sue scuse al Console per l'assassinio dei tre giapponesi uccisi durante i disordini.

Il *Times* ha da Pekino: Il ministro giapponese ha dichiarato al Governo cinese che se non gli sarà data soddisfazione entro tre

giorni, il Giappone si considererebbe libero di prendere tutte le misure che gli sembreranno convenienti.

Il generale Schang-Sun sarebbe pronto a presentare le scuse, ma sembra difficile di riuscire a far sfilare il suo reggimento dinanzi al consolato giapponese di Nan-Kin.

Sullo Yang-Tse stanno in attesa dieci navi da guerra giapponesi piene di truppe da sbarco.

COSTANTINOPOLI, 27. — È noto che, nella riunione di ieri, i delegati turchi e bulgari hanno discusso la questione dei beni *vakuf*.

Si annunzia che i turchi avrebbero ridotto a metà le loro domande per la capitalizzazione delle rendite di alcuni vakuf proponendo la cifra di due milioni di lire turche. I bulgari invece non vogliono versare alcuna somma.

La riunione non ha raggiunto un accordo e si attende un miglior risultato per la seduta odierna.

SALONICCO, 27. — Un treno militare serbo composto di 35 vagoni contenenti circa 1500 soldati di fanteria è giunto a Gumengia ove le autorità della ferrovia greca hanno intrapreso il loro trasporto a Monastir.

Si crede che altre divisioni serbe potranno passare da Salonicco a Monastir ove si attende un attacco da parte degli albanesi.

FRANCOFORTE SUL MENO, 27. — La Conferenza internazionale per il diritto aereo si è chiusa ed ha scelto Milano a sede del futuro convegno.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del Regio Osservatorio del Collegio romano

26 settembre 1913.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 761.9 |
| Termometro centigrado al nord | 21.4 |
| Tensione del vapore, in mm. | 9.08 |
| Umidità relativa, in centesimi | 48 |
| Vento, direzione | SW |
| Velocità in km. | 1 |
| Stato del cielo | coperto |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 21.7 |
| Temperatura minima, id. | 11.6 |
| Pioggia in mm. | — |

26 settembre 1913.

In Europa: pressione massima di 775 sulle coste baltiche, minima di 742 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato da 1 a 2 mm.; temperatura aumentata sulle regioni settentrionali e centrali; diminuita per il rimanente. Cielo per lo più sereno.

Barometro: massimo di 764 sulle regioni alpine, livellato intorno a 763 altrove.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante al nord, del 2° altrove; cielo vario sulle regioni meridionali, altrove nuvoloso con pioggie e qualche temporale specie sul versante tirrenico.

Mare Adriatico e Tirreno qua e là agitati.

## BOLLETTINO METEORICO

### dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 settembre 1913.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: massima | minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | 3/4 coperto | calmo | 22 8 | 17 0 |
| Sanremo | — | | — | — |
| Genova | coperto | calmo | 23 0 | 16 0 |
| Spezia | 3/4 coperto | calmo | 22 4 | 13 8 |
| Cuneo | coperto | — | 19 9 | 12 8 |
| Torino | coperto | — | 19 9 | 11 4 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | — | — | — | — |
| Domodossola | coperto | — | 21 9 | 11 1 |
| Pavia | 3/4 coperto | — | 22 0 | 10 6 |
| Milano | coperto | — | 21 8 | 13 9 |
| Como | 3/4 coperto | — | 22 0 | 16 0 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | coperto | — | 19 9 | 13 5 |
| Brescia | 3/4 coperto | — | 19 9 | 14 2 |
| Cremona | 3/4 coperto | — | 20 7 | 12 8 |
| Mantova | coperto | | 23 4 | 12 4 |
| Verona | coperto | — | 21 8 | 14 7 |
| Belluno | 1/2 coperto | — | 17 4 | 9 3 |
| Udine | 1/4 coperto | — | 18 5 | 11 2 |
| Treviso | coperto | — | 19 9 | 10 9 |
| Vicenza | coperto | — | 20 6 | 15 0 |
| Venezia | 3/4 coperto | calmo | 19 3 | 14 5 |
| Padova | 3/4 coperto | — | 19 8 | 14 4 |
| Rovigo | 3/4 coperto | — | 21 4 | 13 7 |
| Piacenza | sereno | — | 20 1 | 11 6 |
| Parma | 3/4 coperto | — | 21 0 | 11 6 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 20 2 | 14 0 |
| Modena | coperto | — | 20 4 | 13 9 |
| Ferrara | coperto | — | 20 3 | 13 4 |
| Bologna | coperto | — | 20 2 | 15 0 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | coperto | — | 19 6 | 10 4 |
| Pesaro | coperto | legg. mosso | 20 1 | 12 0 |
| Ancona | coperto | calmo | 19 5 | 10 2 |
| Urbino | coperto | — | 19 2 | 10 4 |
| Macerata | coperto | — | 18 0 | 12 6 |
| Ascoli Piceno | coperto | — | 21 0 | 10 0 |
| Perugia | coperto | — | 18 2 | 12 0 |
| Camerino | — | — | — | — |
| Lucca | 1/2 coperto | — | 22 0 | 12 2 |
| Pisa | 3/4 coperto | — | 24 4 | 12 0 |
| Livorno | coperto | calmo | 23 5 | 14 0 |
| Firenze | coperto | — | 22 6 | 12 8 |
| Arezzo | coperto | — | 22 2 | 10 4 |
| Siena | coperto | — | 20 9 | 12 5 |
| Grosseto | 1/2 coperto | — | 24 7 | 10 0 |
| Roma | sereno | — | 23 4 | 11 6 |
| Teramo | coperto | — | 11 6 | 8 8 |
| Chieti | sereno | — | 17 8 | 10 8 |
| Aquila | coperto | — | 19 4 | 7 8 |
| Agnone | sereno | — | 17 7 | 6 8 |
| Foggia | coperto | — | 21 0 | 13 0 |
| Bari | 1/4 coperto | mosso | 20 4 | 15 2 |
| Lecce | coperto | | 22 6 | 11 2 |
| Caserta | sereno | | 23 5 | 13 6 |
| Napoli | sereno | calmo | 21 7 | 15 0 |
| Benevento | sereno | — | 22 8 | 8 1 |
| Avellino | sereno | — | 19 4 | 5 0 |
| Mileto | 1/2 coperto | — | 23 0 | 11 7 |
| Potenza | sereno | — | 16 0 | 8 1 |
| Cosenza | sereno | — | 21 8 | 9 5 |
| Tiriolo | sereno | — | 26 5 | 8 3 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 1/4 coperto | calmo | 24 4 | 17 0 |
| Palermo | sereno | calmo | 25 2 | 15 2 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 22 0 | 17 5 |
| Caltanissetta | sereno | — | 23 7 | 16 0 |
| Messina | 1/4 coperto | calmo | 24 9 | 16 6 |
| Catania | sereno | calmo | 24 8 | 18 0 |
| Siracusa | — | — | — | — |
| Cagliari | 1/4 coperto | legg. mosso | 26 0 | 12 0 |
| Sassari | coperto | — | 23 0 | 13 0 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*